

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 27/11/2020

FATTO

In data 15/04/2015 il ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 41.280,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 344,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 27/05/2019, dopo la scadenza di n. 49 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 830,93 per rimborso delle commissioni di gestione non maturate.

Con reclamo del 12/06/2020 inviato all'odierno resistente, in qualità di incorporante dell'originario intermediario contraente, il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non godute, per complessivi Euro 951,74, e la restituzione della commissione di estinzione per Euro 212,55.

Il resistente vi riscontrava deducendo di nulla dovere rimborsare oltre quanto abbuonato nel conteggio estintivo e sostenendo la legittimità della commissione di estinzione addebitata.

Con ricorso del 31/07/2020 il ricorrente insiste nelle richieste, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo e spese legali.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni eccepisce l'inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea n. C-383/18 dell'11/09/2019 e la natura *up front* delle commissioni istruttorie, di attivazione e per la rete esterna, la quale consta di agenti in attività finanziaria che non svolgono attività posteriori alla conclusione del contratto (produce a tal fine copia della fattura e del dettaglio emessi dall'intermediario intervenuto),

e deduce che le commissioni di gestione, di natura *recurring*, sono state interamente abbuonate; conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di*

proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari del prestito, così come le commissioni per la rete esterna, costituita da agenti in attività finanziaria, mentre quelle di gestione hanno natura *recurring*, il resistente è tenuto, rispettivamente in base al criterio *pro rata temporis* su n. 70 rate residue del prestito per il rimborso dei costi *recurring* ed in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi per il rimborso dei costi *up front*, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	1 20	rate scadute	49	Import i	Natur a	Rimborsi dovuti	Rimb orsi già effett uati	Resid uo
rate residue	71	TAN	4,75 %					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,4 0%					
Commissioni di attivazione				745,17 €	Up front	278,69 €		278,69 €
Spese di istruttoria/notifica				450,00 €	Up front	168,30 €		168,30 €
Commissioni per la rete esterna				330,24 €	Up front	123,51 €		123,51 €
Commissioni di gestione				1.487, 55 €	Recur ring	880,13 €	830,9 3 €	49,20 €
Totale								619,70 €

oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Non può essere accolta la richiesta di restituzione della commissione di estinzione, non avendo il ricorrente provato la mancanza per il finanziatore di quei pregiudizi economici derivanti dall'estinzione anticipata che giustificano l'applicazione della commissione (come, ad esempio, nel caso di finanziamento estinto tramite provvista fornita dal medesimo finanziatore con la stipula di un nuovo contratto di finanziamento, oppure nel caso in cui gli interessi di mercato siano significativamente aumentati in pendenza di finanziamento consentendo al finanziatore di reimpiegare in contratti più vantaggiosi il capitale ricevuto all'estinzione), pur essendo suo precipuo onere (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Non può essere infine accolta l'ulteriore richiesta di refusione delle spese legali, in assenza di prova documentale dell'effettivo pregiudizio subito dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e non già avanzata nel reclamo (cfr. Collegio

di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), stante anche la serialità del contenzioso in esame (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 619,70, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI